

COMUNE di BRESCIA

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATA AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ED ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELLA LR 33/2016 ("DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE").

PREMESSA

- Regione Lombardia con LR 12.10.2015 n.33 ha dettato disposizioni in materia di opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella parte II capo IV del DPR 380/ 2001 (T.U. in materia edilizia)
- tali disposizioni prevedono il trasferimento ai Comuni, singoli o associati, delle funzioni della Regione di cui agli artt. 61, 90 c.2, 93 c.1, 94 c.1, 96, 97, 99, 100, 104 del DPR 380/2001;
- tali funzioni attengono ad attività autorizzatorie e di controllo in materia sismica;
- la stessa Regione Lombardia con DGR 30.3.2016 n.X/5001 ha approvato le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle predette funzioni da parte dei Comuni
- il Comune di Brescia è classificato in zona sismica 2 dalla DGR 11.7.2014 n.X/2129
- il Comune non dispone di professionalità specifiche per il supporto tecnico alle predette attività
- con deliberazione della Giunta comunale \_\_\_\_\_ è stato approvato il testo di accordo con l'Ordine dei Geologi della Lombardia finalizzato all'individuazione di professionisti competenti in materia sismica, disponibili a supportare, in ossequio al principio di sussidiarietà, i Comuni nell'adempimento delle funzioni ad essi trasferite in materia sismica (art. 2 c.1 e art 13 c. 1 della L.R. 33/2015)

Tra i professionisti sorteggiati è risultato il geologo \_\_\_\_\_

Il Comune di Brescia (C.F.: 00761890177) rappresentato, ai sensi dell'art. 76, comma 2 dello Statuto Comunale, dal dott. xxxxxx, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'U.S. Servizi amministrativi dell'Area Servizi tecnici,

conferisce

a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, con studio in via \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine dei Geologi della Lombardia al numero \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Professionista", l'incarico professionale di cui al successivo art 1, che il Professionista accetta e si impegna ad espletare alle condizioni sotto riportate.

Il Committente dà atto che l'incarico non si configura quale incarico di studi o consulenze, (così come definiti nella Del. n. 5/2005 della Sez. Unita della Corte dei Conti), ma come prestazioni di attività tecniche ad alta specificità e complessità professionale, e pertanto non rientra nei vincoli di cui all'art. 6, comma 7, D.L. 78/2010.

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

In particolare l'attività di supporto tecnico sarà finalizzata:

- A) al rilascio dell'autorizzazione sismica (Art. 8 LR 33/2015)
- B) al rilascio dell'autorizzazione a proseguire i lavori per le costruzioni in corso (Art. 12 LR 33/2015)
- C) all'effettuazione dell'attività di controllo (Art. 10 comma 1 LR 33/2015)

#### A) attività di supporto tecnico al rilascio dell'autorizzazione sismica

Tale attività verrà svolta secondo quanto previsto nell'allegato F della DGR 30.3.2016 n.X/5001 che prevede, quale presupposto del rilascio dell'autorizzazione sismica, l'effettuazione di un'istruttoria che comporta:

1. preliminarmente la verifica della completezza, coerenza e regolarità della documentazione presentata e di cui all'allegato E della medesima DGR, limitatamente agli elaborati di competenza del geologo: relazione geologica (punto 6.9) e relazione geotecnica (punto 6.10)
2. ad esito positivo di detta verifica preliminare, l'esame dei contenuti della documentazione presentata, con particolare riferimento alla:
  - a. completezza dei contenuti della documentazione presentata
  - b. adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche del piano
  - c. congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni.

#### B) attività di supporto tecnico al rilascio dell'autorizzazione a proseguire i lavori per le costruzioni in corso (sulla base delle denunce presentate entro il 26.4.2016)

Tale attività verrà svolta secondo quanto previsto nell'allegato I della DGR 30.3.2016 n.X/5001 che prevede, quale presupposto del rilascio dell'autorizzazione a proseguire i lavori per le costruzioni in corso, l'effettuazione di un'istruttoria tecnico-amministrativa che comporta, sulla base della dichiarazione del progettista e della dichiarazione asseverata dal direttore dei lavori strutturali, l'accertamento della conformità del progetto alla normativa tecnica vigente e l'idoneità della parte già realizzata in conformità al progetto autorizzato a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.

L'attività sarà svolta limitatamente agli elaborati di competenza del geologo (relazione geologica e relazione geotecnica).

#### C) attività di supporto tecnico all'effettuazione dei controlli successivi

Tale attività verrà svolta secondo quanto previsto nell'allegato H della DGR X/5001/2016.

Il controllo sulla realizzazione dell'intervento è effettuato mediante verifica documentale e con sopralluogo che darà luogo a verbale, ed è finalizzato ad accertare la sostanziale rispondenza dei lavori effettivamente realizzati alla documentazione presentata e alla verifica del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Il controllo attivato riguarderà sia i controlli sistematici che i controlli facoltativi.

### ART. 2 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ED ESITO DELLE STESSE

Qualora in sede di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione sismica venga presentata la dichiarazione di cui al modulo 11 della DGR X/5001/2016 dichiarazione che l'intervento non riguarda opere ai sensi del punto 6.1.1. delle NCT 2008 e non ha influenza sulle opere di fondazione della struttura interessata dall'intervento), il parere verrà reso unicamente dall'ingegnere incaricato (il cui nominativo verrà individuato da elenco fornito dall'Ordine), senza il parere aggiunto dell'esperto geologo.

Qualora sia richiesta l'espressione di parere da parte del geologo, effettuata la valutazione della documentazione l'incaricato esprimerà in via conclusiva ed alternativamente:

- parere favorevole
- parere sospensivo con richiesta di integrazioni

- parere contrario con specifica motivazione

In caso di parere sospensivo con richiesta di integrazioni, il professionista si impegna a riesaminare la pratica una volta ottenute le integrazioni ed esprimere un secondo parere favorevole o contrario, senza aggravio di costi per il Comune.

Il professionista darà atto, nel parere, di aver conferito per la pratica in esame con l'ingegnere incaricato dal Comune e con l'architetto ove interessato per la presenza di un vincolo monumentale; tali nominativi saranno preventivamente comunicati al professionista geologo da parte del Comune al momento dell'assegnazione della pratica.

Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione sismica o della autorizzazione a proseguire i lavori sarà espressa dal Comune tenendo conto dei contenuti del parere espresso dal tecnico incaricato, stante l'assenza di professionalità specifiche in materia all'interno della struttura organica del Comune.

L'incaricato dovrà aver sottoscritto polizza assicurativa per responsabilità civile derivante da attività professionale.

L'affidamento delle singole pratiche al professionista (così come agli altri professionisti incaricati) per il rilascio del parere avverrà da parte dell'U.S. Servizi amministrativi dell'Area Servizi tecnici sulla base del principio di rotazione tra i professionisti incaricati (tenendo presente del numero e della complessità delle pratiche assegnate).

A seguito delle verifiche il professionista potrà richiedere, tramite gli uffici del Comune, integrazioni o chiarimenti all'intestatario della pratica di autorizzazione sismica, informando il Comune affinché esso possa procedere alla sospensione e/o interruzione dei termini autorizzativi ai sensi della L.R. 1/2012.

Sono esclusi i controlli e le valutazioni tecniche sugli aspetti che non rientrano tra le materie di competenza dei geologi.

Durata dell'incarico: sino all'esaurimento dell'importo previsto quale corrispettivo massimo in base all'incarico e comunque non oltre il 31.12.2016

### ART. 3 – DOCUMENTAZIONE E TEMPI PER IL RILASCIO DEL PARERE

Il Comune di Brescia, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, metterà a disposizione del professionista la documentazione presentata, in formato cartaceo originale o in formato digitale; al ricevimento il professionista sottoscriverà per ricevuta.

Il professionista potrà, tramite gli uffici del Comune, contattare il tecnico della committenza per integrazioni o chiarimenti.

Il professionista dovrà osservare la massima cura e riservatezza nella tenuta e consultazione della documentazione, i cui originali su carta consegnati dal Comune dovranno essere restituiti congiuntamente al parere espresso.

Al professionista è consentita la conservazione di copie dei documenti esaminati e di quelli prodotti su supporto informatico o cartaceo purchè nel rispetto delle modalità previste dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il parere finalizzato al rilascio dell'autorizzazione dovrà essere espresso, di regola, entro 20 giorni naturali consecutivi dalla consegna della documentazione, fatti salvi tempi maggiori per la complessità della

pratica; in tali ultimi casi il professionista procederà a concordare i tempi con il Comune, tenendo conto dell'obbligo di rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il parere connesso all'attività di controllo dovrà essere reso entro 10 giorni naturali consecutivi dall'effettuazione del sopralluogo.

#### ART. 4 – RESPONSABILITÀ

Il professionista incaricato assume le responsabilità previste dalla legge per l'esercizio di attività professionale, fermo restando la rispettive responsabilità civili e penali del progettista, del direttore lavori, del collaudatore, del geologo e dell'esecutore dei lavori incaricati dal committente.

#### ART. 5 – RECESSO

È facoltà del Comune, previa segnalazione all'Ordine, recedere anticipatamente dal presente contratto quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, perda uno o più requisiti tra quelli indicati nella Convenzione tra Comune ed Ordine, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare ovvero a norme di legge.

E' facoltà del tecnico recedere motivatamente dal contratto fatto salvo l'obbligo di portare a termine le pratiche già assegnate e l'obbligo di preventivo preavviso non inferiore a trenta giorni.

Il recesso di cui ai precedenti periodi avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di risoluzioni anticipata dei contratti.

#### ART. 6 – COMPENSI PROFESSIONALI

I compensi previsti sono quelli oggetto di accordo tra Comune ed Ordine professionale e riportati nella seguente tabella.

Il corrispettivo complessivo non potrà essere superiore all'importo di euro 10.000,00 netti.

Onorario e spese per le prestazioni indicate (oggetto di accordo tra Comune e Ordine)

<b>Supporto tecnico all'attività di rilascio dell'autorizzazione sismica (All.F DGR X/5001/2016) e all'attività di rilascio dell'autorizzazione a proseguire i lavori (All.I DGR X/5001/2016)</b>				
Scenario PSL	Z1	Z2/Z5	Z3/Z4 con Fac>Fas	Z3/Z4 con Fac<=Fas o assente
Intervento				
Nuove costruzioni, opere di sostegno, ampliamenti	300,00	240,00	180,00	150,00
Interventi su edifici esistenti escluse le opere di sostegno	240,00	180,00	150,00	120,00
Interventi minimali di cui all'allegato G della DGR 5001/2016	180,00	150,00	120,00	100,00
<b>Supporto tecnico all'attività di controllo (All.H DGR X/5001/2016)</b>				
Controlli sugli interventi autorizzati		In tutti i casi 200,00		
Per le varianti di pratiche già autorizzate gli onorari verranno calcolati al 50% del valore di tabella				

- i compensi sono da intendersi IVA e EPAP escluse;
- i corrispettivi indicati sono ritenuti adeguati al decoro della professione ai sensi dell'Art.2233 comma 2 del Codice Civile;
- le spese di trasferta sono incluse nei corrispettivi;
- l'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specializzati delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

#### ART.7 – PAGAMENTO DEI COMPENSI

I compensi saranno corrisposti semestralmente, previa presentazione di fattura elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del Decreto 55/2013, mediante bonifico bancario, su conto corrente precedentemente comunicato.

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione di previa nota onorari e spese, con frequenza semestrale, indicante il dettaglio delle singole pratiche esaminate ed i compensi individuati sulla base della predetta tabella e le modalità di pagamento, al fine di consentire al Comune una verifica.

#### ART. 8 – ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Sono a carico del professionista tutte le spese riguardanti il presente accordo.

Il professionista si assume tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Il professionista assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alle attività svolte, alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i..

Il professionista dichiara di aver stipulato idonea assicurazione professionale a copertura dei rischi conseguenti all'attività professionale svolta.

La polizza di riferimento è la n. .... contratta con la Compagnia .....

#### ART. 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista si impegna ad rifiutare la pratica affidatagli dal Comune quando in essa compaiono, a qualsiasi titolo soggetti a lui collegati da rapporti di parentela o con cui abbia intrattenuto rapporti di lavoro negli ultimi 2 anni; in tal caso il Comune provvederà ad affidare la pratica ad altro professionista.

Il professionista si impegna a non procacciare per sé o soggetti a lui collegati da rapporti di parentela o con cui abbia intrattenuto rapporti di lavoro negli ultimi 2 anni alcun incarico professionale connesso alle pratiche esaminate.

Il professionista si impegna ad applicare gli onorari preconcordati tra Ordine e Comune di cui all'Art. 6 senza maggiorazioni né sconti.

Il professionista si impegna a mantenersi aggiornato sulla materia oggetto del contratto anche partecipando agli incontri di formazione che l'Ordine dei Geologi vorrà organizzare per uniformare le procedure di istruttoria e controllo delle pratiche sismiche.

## ART.10 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie sorte tra il Comune ed il Professionista, circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, potranno essere deferite al giudizio di tre Arbitri, dei quali due scelti rispettivamente e da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto d'accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Comune.

La controversia può essere deferita anche ad un unico arbitro designato dalle parti.

## ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai dati personali (dati riferiti a persona fisica) trattati si informa:

- che i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate dalla normativa ai Comuni, in forma cartacea/manuale e/o con strumenti elettronici/informatici
- che il trattamento viene svolto in osservanza di disposizione di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
- che il conferimento dei dati al Comune è necessario in relazione all'esecuzione del contratto
- che il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare la cessazione del rapporto contrattuale
- che l'eventuale comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa
- che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia
- che responsabile del trattamento dei dati raccolti è il dirigente responsabile dell'U.S. Servizi amministrativi dell'Area Servizi tecnici
- che incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati alla predetta U.S.
- che il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi
- che l'incaricato ha i diritti di cui all'art.7 del D.lgs.196/2003 e dovrà attenersi alle norme stabilite dal medesimo decreto nel trattamento dei dati di cui avrà la disponibilità.

## ART. 12 – EFFETTI DELL'ATTO

Il presente impegno è vincolante per l'incaricato dopo la sottoscrizione, mentre per il Settore lo diverrà solo dopo l'esecutività di legge del conseguente provvedimento.

L'incarico con il professionista si intende risolto con la fine dell'anno solare, fatto salvo l'obbligo di concludere le pratiche a lui affidate fino al 31/12 entro i tempi indicati all'Art.3 del presente disciplinare.